

OMISSIS

La Camera,

premessi che:

l'articolo 15 del disegno di legge in esame dispone che la disposizione prevista dall'articolo 118, comma 3, secondo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera, le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori;

l'articolo 118 del codice dei pubblici contratti contiene la disciplina applicabile ai contratti di subappalto ed ai subcontratti a questi assimilati;

il comma 3, del medesimo articolo 118 prevede che, nel caso in cui la stazione appaltante abbia optato per il pagamento del subappaltatori tramite l'affidatario, quest'ultimo deve comprovare l'avvenuto pagamento degli stessi trasmettendo alla committente, entro venti giorni da ciascun pagamento ricevuto in proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore;

la seconda parte del comma 3 del citato articolo 118 dispone che, in caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate del subappaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'affidatario;

il comma 11 dell'articolo 118 stabilisce che è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera di importo superiore al 2 per cento dell'importo dell'appalto o, in valore assoluto, a 100.000 euro, e sempre che l'incidenza della manodopera sia superiore al 50 per cento dell'importo del subcontratto;

la disposizione di cui all'articolo 15 deve essere interpretata nel senso della sua applicabilità solo rispetto alle forniture con posa in opera che presentano le caratteristiche per l'assimilazione ai contratti di subappalto, descritte al comma 11 dell'articolo 118;

l'articolo 15 necessita di un chiarimento che ne specifichi meglio l'ambito applicativo, da individuarsi unicamente nelle forniture con posa in opera «similari» al subappalto,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a precisare, in via amministrativa o legislativa, che la suddetta disciplina si applichi agli esecutori in subcontratto di fornitura con posa in opera come definite dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

9/98-B/3. Stradella.